



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE del SUD

CALENDARIO ANNUALE DEGLI ESAMI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI ISPETTORE TECNICO – 2024

SEDE	FEBBRAIO	MAGGIO	OTTOBRE	DICEMBRE
NAPOLI	6	30	3	3
BARI	6	30	3	3
REGGIO CALABRIA	6	30	3	3
	<u>Le istanze devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 16 GENNAIO</u>	<u>Le istanze devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 9 MAGGIO</u>	<u>Le istanze devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 12 SETTEMBRE</u>	<u>Le istanze devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 12 NOVEMBRE</u>

IL Direttore Generale
Ing. Umberto Volpe

Umberto Volpe
22.12.2023
10:18:31
GMT+01:00



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE del SUD

Via Argine, 422 – 80147 Napoli

e-mail: dgt.sudnapoli@mit.gov.it – pec: dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I candidati per sostenere l'esame per l'accesso alla professione di ispettore tecnico, devono presentare apposita istanza utilizzando lo schema di domanda predisposto e riportato in calce.

L'istanza deve essere firmata digitalmente o accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – CAD) e **trasmessa, esclusivamente, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:**

- dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it per la Commissione sede di Napoli e di Reggio Calabria;
- dgt.sudbari@pec.mit.gov.it per la Commissione sede di Bari.

Nell'istanza dovrà essere indicata la sede della DGT del sud presso la quale si intende sostenere l'esame (Napoli, Bari o Reggio Calabria).

Unitamente all'istanza deve essere oggetto di trasmissione:

1. il fascicolo del candidato in formato digitale, **firmato digitalmente dal responsabile o delegato, dell'Ente di formazione** rilasciato dall'organismo di formazione contenete:
 - a. titolo di studio;
 - b. dichiarazioni e **documentazione comprovante l'esperienza maturata pena la non ammissione all'esame** (p.e. cedolini, posizione contributiva INPS/INAIL, visura camerale, modello UNILAV, ecc.). Si precisa che la dichiarazione di cui al DPR n. 445/2000 deve essere resa da titolare/legale rappresentante della ditta/officina in cui l'interessato ha maturato l'esperienza lavorativa. Nel caso in cui l'esperienza lavorativa sia stata maturata presso più soggetti, la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno di essi per il periodo di effettiva collaborazione. (modello B). Si precisa che, nel caso di esperienze lavorative plurime, andrà presentato un "Modello B" per ciascuna di esse;
 - c. attestato di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui all'art. 3 dell'Accordo Stato regioni enti locali, recante "*modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del D.lvo 31 marzo 1998, n. 112*" sottoscritto il 14 febbraio 2002;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante i requisiti di cui all'art. 240 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada (D.lgv n. 285 del 30 aprile 1992) – modello A;
3. l'attestazione del versamento **integrale all'istante** relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a Euro 16,00 corrispondente alla domanda d'esame. Il versamento dovrà essere effettuato attraverso il sistema PagoPA, presente sul Portale dell'automobilista nella sezione "servizi on-line – Pagamenti PagoPA (link: <https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pagamenti-pagopa>), utilizzando il codice tariffa N019;
4. l'attestazione del versamento **integrale all'istante** relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a Euro 16,00 per il rilascio del certificato di idoneità a seguito del superamento dell'esame. Il versamento dovrà essere effettuato attraverso il sistema PagoPA, presente sul Portale dell'automobilista nella sezione "servizi on-line – Pagamenti PagoPA (link:

<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pagamenti-pagopa>), utilizzando il codice tariffa N019;

5. l'attestazione del pagamento dei diritti per l'ammissione alla sessione d'esame, secondo le seguenti modalità e tariffe:
 - a. Euro 123,95 – Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato di idoneità relativo a uno dei Moduli previsti dell'Accordo (Tariffa A1);
 - b. Euro 103,29 – Diritto di ammissione ad una sessione di esame per integrazione, per i candidati già in possesso di un certificato (Tariffa A2);
 - c. Euro 5,16 – Diritti per il rilascio del certificato (Tariffa A3);
6. I versamenti relativi alle tariffe di cui al punto 4, **devono essere intestati a colui che presenta l'istanza** e possono essere eseguiti, alternativamente:
 - a. Presso la Banca D'Italia, Capo 15 – Capitolo 2454 – art. 9, intestato al "*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento mobilità sostenibile*" con la seguente causale "*Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi*";
 - b. Mediante c/c postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato (elenco conti correnti Tesorerie provinciali) da intendersi riferita alla propria residenza oppure alla sede della Commissione d'esame prescelta, con la causale: "*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento mobilità sostenibile – Capo 15 – Capitolo 2454 – art. 9*" – "*Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi*".
7. La quietanza bancaria oppure le attestazioni di versamento devono riportare il nominativo del candidato versante e devono essere consegnate in originale (ove il versamento non sia avvenuto on-line). I versamenti relativi al rilascio del certificato non possono essere cumulati con quelli di ammissione all'esame perché riguardano voci tariffarie e operazioni differenti. La quietanza bancaria oppure l'attestazione di versamento relative al rilascio del certificato (Tariffa A3) possono essere presentate anche dopo aver sostenuto l'esame con esito positivo, ma prima del rilascio dell'abilitazione.

La mancata presentazione, a corredo dell'istanza, anche di uno solo dei documenti di cui ai punti precedenti comporterà la NON AMMISSIONE AGLI ESAMI.

Le domande d'esame possono essere accettate fino a venti giorni (solari) antecedenti alla data fissata per l'esame. Nel caso in cui in un determinato ambito territoriale di competenza siano state presentate almeno quaranta domande d'esame, potranno essere indette, a cura dei Presidenti delle Commissioni. Sessioni d'esame straordinarie.

Le domande d'esame pervenute successivamente al termine predetto saranno ritenute automaticamente valide per la sessione d'esame immediatamente successiva, salvo rinuncia esplicita del candidato.

L'ammissione e la non ammissione all'esame e la conseguente convocazione alla seduta d'esame sarà resa nota agli istanti almeno dieci giorni (solari) prima dell'esame, tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Il giorno fissato per la prova, all'ora stabilita, il Presidente della commissione procede all'appello nominale dei candidati avvalendosi della segreteria della commissione e, previo accertamento dell'identità personale degli stessi, dispone il loro spostamento nell'aula predisposta per lo svolgimento dell'esame.

I candidati che, all'ora fissata nella convocazione, non siano presenti presso la sede in cui si svolge l'esame, vengono dichiarati assenti e, previa esplicita istanza del candidato presentata in carta semplice, rinviati a successiva sessione d'esame.

Il Presidente fa constatare l'integrità della chiusura del piego contenente le schede dei quiz e, successivamente, aperto il piego, fa distribuire in modo casuale le schede cartacee dei quiz e comunica ai candidati i tempi di consegna degli elaborati.

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri. I telefoni cellulari e ogni altra apparecchiatura ricetrasmittente saranno consegnati alla segreteria all'atto dell'accertamento dell'identità del candidato.

Gli elaborati debbono essere redatti esclusivamente con penna nera o blu.

I candidati non possono portare dall'esterno carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di altra natura.

Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui ai punti precedenti è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni impartite ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari, ivi compresa l'esclusione dall'esame.

A tale scopo, almeno due componenti della commissione devono trovarsi nell'aula adibita a sede dell'esame.

La mancata esclusione del candidato durante lo svolgimento dell'esame non preclude la possibilità che questa possa essere disposta in sede di valutazione della prova medesima, per effetto del rilievo di anomalie formali o sostanziali.

Il candidato, dopo aver completato gli elaborati, appone negli appositi spazi le proprie generalità e la propria firma.

Al termine della prova i candidati consegnano gli elaborati e possono abbandonare l'aula. Ai fini dell'osservanza degli obblighi di trasparenza, sino alla consegna dell'ultimo elaborato, almeno due candidati devono essere sempre presenti nell'aula di svolgimento dell'esame.

L'esame si svolgerà con le seguenti modalità:

- a) prova scritta mediante riscontro a quiz, estratti da un data base. Il data base dei quiz e le relative soluzioni sono pubblicati sul sito internet «ilportaledellautomobilista»;
- b) prova pratica vertente sul controllo tecnico di un veicolo conforme alla tipologia di abilitazione richiesta.

La prova di esame a quiz per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei veicoli leggeri (successivo al completamento dei moduli formativi A+B di cui all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019):

- a) è composta da sessanta domande in modalità «vero o falso»;
- b) ha un tempo di risoluzione di quaranta minuti;
- c) risulta superata e il candidato viene dichiarato idoneo, venendo ammesso a sostenere la prova pratica, nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a quattro;

- d) nel caso in cui gli errori siano superiori a quattro la prova si intende non superata e, in conseguenza di ciò, il candidato può ripresentare istanza e sostenere un nuovo esame in una successiva seduta e comunque non prima che sia trascorso almeno un mese dalla data della prova non superata.

La prova di esame a quiz per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei veicoli pesanti (successivo al completamento del modulo formativo C di cui all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019):

- a) è composta da trenta domande in modalità «vero o falso»;
- b) ha un tempo di risoluzione di venti minuti;
- c) risulta superata e il candidato viene dichiarato idoneo, venendo ammesso a sostenere la prova pratica, nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a due;
- d) nel caso in cui gli errori siano superiori a due la prova si intende non superata e, in conseguenza di ciò, il candidato può ripresentare istanza e sostenere un nuovo esame in una successiva seduta e comunque non prima che sia trascorso almeno un mese dalla data della prova non superata.

La prova pratica si svolgerà dopo la conclusione della prova scritta utilizzando una linea di revisione dell'ufficio sede di esame, con un veicolo messo a disposizione, per quanto concerne l'esame relativo ai moduli formativi A e B, dall'ufficio sede di esame e, per quanto concerne l'esame relativo al modulo formativo C, dall'organismo di formazione.

Qualora il tempo necessario ad effettuare le prove pratiche non fosse sufficiente per tutti i candidati, il Presidente, in accordo con i componenti della commissione, fissa le ulteriori date per lo svolgimento delle prove pratiche nei giorni immediatamente successivi, convocando i relativi candidati per portare a termine l'intera sessione in tempi limitati.

Qualora un candidato non risultasse idoneo alla prova pratica, potrà sostenere di nuovo la stessa, previa presentazione di apposita domanda e trascorso almeno un mese dalla precedente.